



Ministero dell'istruzione e del merito

ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE

Il Ministero dell'istruzione e del merito

Visto l'articolo 62-*quater*, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), che ha istituito l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), realizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni;

Visto, altresì, l'articolo 62-*quater*, comma 5, del CAD, che consente ai cittadini l'accesso all'ANIST per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni;

Visti i Decreti Ministeriali 7 dicembre 2023, n. 234 e 8 novembre 2024, n. 222;

Visti, in particolare, l'Allegato 2 al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 234 e l'articolo 6 del Decreto Ministeriale 8 novembre 2024, n. 222, i quali prevedono che nell'ambito di ANIST sono erogati ai Cittadini i servizi di certificazione di frequenza presso le Istituzioni Scolastiche e i servizi di certificazione di qualifiche e titoli di diploma ottenuti presso le Istituzioni Scolastiche;

Visto, altresì, l'articolo 6 del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 234, sulla base del quale il Ministero, su richiesta dei cittadini, rilascia certificazioni relative a dati ed informazioni ad essi riferiti, contenuti nell'ANIST, mediante l'emissione, tramite collegamento telematico, di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 234, richiamato dall'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 novembre 2024, n. 222, resta ferma la titolarità delle Istituzioni Scolastiche per i dati di propria competenza che alimentano l'ANIST, nonché la responsabilità per la loro esattezza, correttezza e aggiornamento;

Considerato, altresì, che restano ferme, in ogni caso, le ordinarie modalità di rilascio delle certificazioni presso le Istituzioni Scolastiche di riferimento, nell'ambito delle relative competenze e nel rispetto della normativa vigente;

Visti i dati registrati in ANIST alla data di emissione del presente certificato da **LICEO CLASSICO E LINGUISTICO C.ALBERTO**;

CERTIFICA che dall'ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE risulta quanto segue:

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO C.ALBERTO (codice meccanografico: NOPC07000L) ha rilasciato a PERRUCCI ELENA, nato/a il 10/01/2006, C.F.: PRRLNE06A50F952J, il seguente titolo di studio, conseguito nell'anno scolastico 2024/2025:

Diploma di: LICEO LINGUISTICO, indirizzo: LINGUISTICO, (codice indirizzo di maturità: LI04), con votazione finale di 100/100 .

Data 05/01/2026

Ministero dell'istruzione e del merito

Il presente documento digitale è rilasciato all'interessato nel rispetto dell'articolo 62-*quater*, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dei Decreti Ministeriali 7 dicembre 2023, n. 234 e 8 novembre 2024, n. 222 e non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi che sono tenuti ad accedere ai dati detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni in interoperabilità secondo la normativa vigente.

Il presente documento digitale può essere utilizzato nei rapporti con soggetti privati e consente al soggetto cui è presentato la verifica della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato.

Il presente documento è valido dalla data di emissione.

ANIST renderà disponibili eventuali aggiornamenti da parte dell'Istituzione Scolastica di competenza.

La validità del documento può essere verificata online in qualunque momento mediante la lettura del contrassegno (codice QR). In caso di esito negativo, l'interessato può richiedere un nuovo documento aggiornato.

Il servizio di messa a disposizione del documento è erogato da ANIST gratuitamente, nel rispetto degli articoli 187, comma 10, e 199, comma 6, D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, nonché dell'articolo 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405, e degli articoli 4, nota 2, Allegato A, e 11, comma 1, Allegato B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.